

**L’INVIOLABILITÀ DEL DIRITTO ALLA PRIVACY E IL PARLAMENTO: LA  
VEXATA QUAESTIO SUL CONFINE TRA L’IMMUNITÀ E L’INTERESSE  
SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA\***

Sommario: 1. Il diritto alla privacy come diritto fondamentale della persona ieri e oggi; 2. Le intercettazioni telefoniche, la riservatezza dei soggetti intercettati e la stampa 3. Il ‘problema’ della privacy del parlamentare e del *placet* della Camera di appartenenza; 4. Le sentenze della Corte Costituzionale n. 113 e 114/2010; 5. Una questione irrisolta.

**1. IL DIRITTO ALLA PRIVACY COME DIRITTO FONDAMENTALE DELLA  
PERSONA IERI E OGGI**

Il momento attuale è pervaso dall’antitesi tra la concezione aristotelica dell’uomo quale animale sociale – appalesata esponenzialmente ancor più nell’era odierna dai *social networks* e dalla ‘pubblicizzazione’ delle informazioni – e la crisi del *singulus* quale persona *a se* e distinta dalla collettività. Oggi meglio che mai si percepisce la natura del diritto alla riservatezza quale espressione di un’esigenza (e diritto) fondamentale della persona, l’istanza primaria dell’individuo nella società, che ha trovato esplicita tutela con il primo codice in materia di protezione dei dati personali<sup>1</sup>.

Nel codice del 1942, frutto della concezione utilitaristica del diritto, la sfera della personalità era infatti circoscritta agli artt. 6/10 c.c., in materia di tutela del nome e dell’immagine, tanto che per lungo tempo si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, persino sull’esistenza stessa del diritto alla riservatezza<sup>2</sup>.

---

\*Elaborato risultato finalista del Premio “Napoli Cultural Classic 2011” – Sezione Giuridica per la categoria Diritto Processuale Civile/Penale.

<sup>1</sup> Si puntualizza che il d.lgs. n. 196/2003 è stato preceduto dalla l. n. 675/1996, di attuazione della direttiva n. 95/46/CE, in materia di raccolta dei dati personali nel rispetto “*dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale*”. Si è trattato di un primo ‘esperimento’ del legislatore italiano, che ha gettato le basi per l’adozione del *corpus* normativo del 2003.

<sup>2</sup> In dottrina vi era chi ne rinveniva il referente normativo nell’art. 10 c.c., “*abuso dell’immagine altrui*”, da applicare in via analogica a tutti i diritti della personalità; un’altra tesi poneva riferimento agli artt. 93-97 della legge sul diritto d’autore; secondo altri era l’art. 2 cost. a garantire la tutela della

Il d.lgs. n.196 è certamente riflesso, in realtà tardivo, della nuova matrice ‘personalistica’ dell’ordinamento giuridico introdotta dalla Carta Costituzionale, che trova la sua massima espressione nell’art. 2 Cost., in cui l’uomo assume rilevanza sia *uti singulus* sia “*nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*”. Il codice sulla privacy regola infatti il rapporto di necessario bilanciamento tra i mezzi di comunicazione e la protezione dei dati personali, focalizzando la *vis* sanzionatoria sulla sfera inerente il trattamento dei dati (sensibili, giudiziari) in svariati settori<sup>3</sup>.

Si è, inoltre, recentemente affermato un crescente interesse dell’U.E. ad un’armonizzazione della disciplina giuridica degli Stati membri sulla materia, reso evidente anche dalla collocazione, primaria (artt. 7 e 8), dei diritti della personalità nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che recentemente ha assunto “*lo stesso valore giuridico dei Trattati*” con l’entrata in vigore, l’1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona (art. 6 co. 1).

Nonostante la sua giovane età, il diritto alla privacy si è già reso protagonista di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di giustizia, circa l’impiego delle intercettazioni telefoniche e la divulgazione delle stesse nei quotidiani, introducendo una questione complessa, un “Giano bifronte”, che impone l’arduo contemperamento del diritto alla riservatezza con l’interesse superiore della giustizia da un lato e dall’altro con la libertà di stampa.

---

vita privata del soggetto, in quanto proiezione della persona nella realtà sociale ed esplicazione della sua personalità. Quest’ultima è stata l’impostazione dominante, suffragata dalla pronuncia della Consulta del 1973 (sentenza n. 38 del 12.04.1973); per il secondo orientamento, tra gli altri cfr. G. GIACOBBE, voce *Diritto alla riservatezza*, in *Enc. dir.*, XL, Giuffrè Editore, Varese, 1968, p. 1243. Le prime sentenze di merito in materia di privacy si sono invece ispirate all’articolo 10 c.c. ed agli artt. 93-97 della legge sul diritto d’autore (Trib. Roma, 14.09.1953, Corte di Appello Milano, sentenza n. del 21.01.1955), sebbene non confermate in Cassazione (“*Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona*” Cass. civ., sentenza n. 4487 del 22.12.1956).

<sup>3</sup> Il diritto alla riservatezza assume l’accezione di “*autodeterminazione informativa*”, ossia il potere di controllare la circolazione e l’utilizzo delle proprie informazioni (Corte Cost., sent. n. 271 del 07.05.2005).

## 2. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, LA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI INTERCETTATI E LA STAMPA

Il diritto alla privacy si manifesta in due gradi di intensità: garantire che il dato personale rimanga segreto e vietarne la diffusione ad altri.

In materia di intercettazioni tali profili di protezione sono ulteriormente qualificati dalla necessità di assicurare il segreto istruttorio, al fine di tutelare l'interesse della giustizia all'accertamento del reato.

La Cassazione descrive le intercettazioni *ex artt. 266 e ss. c.p.p.* come la “*captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato*”. Il conflitto tra gli interessi contrapposti si rivela proprio nell'espressione “*carattere riservato*” a chiosa della definizione giurisprudenziale, laddove si ravvisa l'essenza dell'intercettazione, il ‘violare’ conversazioni private.

La compressione del diritto alla privacy è ‘legittimata’ dalle esigenze istruttorie della magistratura, che necessita, – il legislatore parla di “assoluta indispensabilità”<sup>4</sup> – nelle indagini di reati particolarmente gravi<sup>5</sup>, di impiegare questo peculiare mezzo di ricerca della prova, per la

---

<sup>4</sup> In deroga all'art. 267 c.p.p. l'art. 13 del d. lg. n. 152/1991 (convertito dalla l. n. 203/1991), adottato in tema di indagini su delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, prevede la necessità (e non indispensabilità) dell'intercettazione in presenza di “*sufficienti*” (e non gravi) indizi di reato e “*per lo svolgimento*” (e non “*per la prosecuzione*”) delle indagini; inoltre, quando si tratta di intercettazione di comunicazione tra presenti che avviene nel domicilio, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 13 cit. co.1). Infine la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora ne permangano i presupposti. Nei casi di urgenza provvede direttamente il pm, che trasmette gli atti al giudice per la convalida. Cfr. L. FILIPPI, voce *Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni*, in *Enciclopedia del Sole24ore*, VII, Il Sole24ore, Milano, 2007, p. 54.

<sup>5</sup> L'art. 266 c.p.p. individua compiutamente le fattispecie delittuose per le quali possono essere disposte le intercettazioni telefoniche, tra le quali si annoverano i delitti concernenti sostanze

cui ammissione gli artt. 266 c.p.p. e ss. predispongono una serie di presupposti imprescindibili e di *modus operandi* circa l'assunzione delle stesse ed il loro utilizzo (eccezionale) in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte.

La vera 'minaccia' per la privacy dei privati si verifica laddove le intercettazioni evadano dalle porte del tribunale per essere pubblicate in prima pagina sui quotidiani.

Vi è chi, soprattutto tra gli addetti ai lavori e la classe politica, sostiene la necessità di modificare il dettato normativo dell'art. 266 c.p.p. al fine di ridurre la portata applicativa e sanzionarne la pubblicazione illegittima: ci si riferisce ai recenti tentativi di approvazione del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, approvato al Senato con alcuni emendamenti rispetto al testo del giugno 2009. Una delle più significative variazioni riguarda il presupposto dei "gravi indizi di reato", che, in caso di approvazione della riforma, sarebbe sostituito con i "*gravi indizi di colpevolezza*". È evidente l'assonanza con l'art.273 c.p.p. che richiede i medesimi requisiti per l'adozione delle misure cautelari<sup>6</sup>. Tale innovazione determinerebbe una vera e propria rivoluzione copernicana, dal momento che l'autorizzazione dell'intercettazione verrebbe a fondarsi su un *fumus* di colpevolezza, che deve essere accertato da un giudizio prognostico di probabile condanna dell'indagato.

---

stupefacenti o psicotrope, armi e sostanze esplosive, e i reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

<sup>6</sup> La Cassazione ha precisato tuttavia che "*gli indizi di reato richiesti per potere disporre la captazione delle conversazioni afferiscono alla sussistenza di un illecito penale e non alla colpevolezza di una determinata persona*" e che "*al presupposto dei "gravi" (o "sufficienti indizi") di reato non deve essere attribuito un connotato di tipo "probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, posto che ciò che è dirimente è l'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nei casi di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento impone l'adozione del mezzo di ricerca della prova nel rispetto dei valori sanciti dall'art. 15 Cost*": Cass. Pen., sent. n. 34244 del 09.09.2010.

Ulteriore novità riguarderebbe l'introduzione, tanto criticata dalla categoria dei giornalisti, della fattispecie criminosa di pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'art. 114 co.7 c.p.p. mediante l'aggiunta di un terzo comma all'art. 617 c.p., rubricato "*cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*".

La diatriba sorta non è di semplice soluzione, atteso che l'incriminazione della pubblicazione illegittima delle trascrizioni di intercettazioni trapelate dai tribunali sarebbe, in realtà, coerente con la libertà di stampa *ex art. 21 cost.*, in quanto la condotta incriminata sarebbe già illegittima per violazione dei limiti cd. interni del diritto stesso, "*l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti*", "*l'esposizione dei fatti contro i confini dell'obiettività*" e "*la verità obiettiva o verosimiglianza dei fatti narrati*"<sup>7</sup>.

Come sottolineato dal Garante per la Privacy nel marzo 2007<sup>8</sup>, ferma l'indiscussa utilità del mezzo di prova, si assiste spesso alla totale inadeguatezza dell'attuale sistema di gestione dei dati e di divulgazione degli stessi, sino a sfociare nella violazione di diritti fondamentali della persona<sup>9</sup>: da qui la *quaestio* sulla tutela del diritto di cronaca *ex art. 1 del codice deontologico* – "*in forza dell'art.21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure*" – senza causare un intollerabile pregiudizio alla privacy dei cittadini e al serio lavoro svolto nelle aule dei tribunali.

---

<sup>7</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. n.7775 del 01.10.1983.

<sup>8</sup> In tale occasione il Garante della Privacy si è occupato della spinosa questione della diffusione a mezzo stampa di intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di indagini giudiziarie, ed in particolare di quelle coinvolgenti anche soggetti non indagati, in quanto terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale. Cfr. G. CORRIAS LUCENTE, *Le recenti prescrizioni del Garante sulla pubblicazione di atti di procedimenti penali e la cronaca giudiziaria. Rigide interferenze tra privacy e libertà di informazione*, in *Riv. inf. e informatica*, 2007, p. 592.

<sup>9</sup> Il riferimento è agli artt.8 e 10 della CEDU, rubricati rispettivamente "*diritto al rispetto della vita privata e familiare*" e "*libertà di espressione*", e degli artt. 6, 8 e 12 del codice deontologico dei giornalisti, in materia di "*essenzialità dell'informazione*", "*tutela della dignità della persona*" e "*tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*".

### 3. IL 'PROBLEMA' DELLA PRIVACY DEL PARLAMENTARE E DEL PLACET DELLA CAMERA DI APPARTENENZA

La questione si complica ulteriormente quando la privacy che deve essere 'compressa' dalla macchina della giustizia è quella del parlamentare.

In dottrina si è aperto un acceso dibattito circa il ruolo che deve essere ricoperto dalla Camera di appartenenza nell'autorizzazione delle intercettazioni telefoniche: ci si chiede se *“in ipotesi del genere, tale Camera debba limitarsi a valutare la richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria, al solo scopo di escludere che essa possa nascondere una “finalità persecutoria” o, comunque, una ingerenza indebitamente “strumentale” nella sfera privata o funzionale del singolo parlamentare; ovvero se la medesima Camera debba operare un più penetrante controllo sulla motivazione di quella richiesta, entrando nel merito della stessa e, quindi, degli “elementi” idonei a giustificarla, secondo un modello di sindacato non dissimile da quello cui deve ispirarsi, all'interno di un procedimento penale, il giudice superiore competente a verificare la legittimità di un certo provvedimento<sup>10</sup>”*.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 28 maggio 2005 n.188, ha propeso per la seconda soluzione, attraverso il riconoscimento al consesso parlamentare *“non solo del potere-dovere di verificare la sussistenza del presupposto (“negativo”) costituito dalla “assenza di ogni intento persecutorio o strumentale” alla base dell’iniziativa giudiziaria, ma altresì del potere-dovere di verificare la sussistenza di un ulteriore ed autonomo presupposto (“positivo”), rappresentato dalla*

---

<sup>10</sup> V. Grevi, *Tabulati telefonici e disciplina delle immunità processuali (articolo 68 commi 2 e 3 Cost.) a tutela dei membri del Parlamento*, in *Cass. Pen.*, IX, Giuffrè, Milano, 2010, p. 2966 e ss.

*affermata “necessità” dell’atto, motivata in termini di “non implausibilità”.*<sup>11</sup>

Ne deriva l’attribuzione del potere di sindacare sulla rilevanza procedurale dell’atto giudiziario, anche *ex post* rispetto alla sua adozione: si pensi all’autorizzazione di intercettazioni già acquisite, dalle quali emerga un dato probatorio inutilizzabile in caso di vaglio negativo della Camera. La Consulta sembrerebbe in realtà essersi allontanata dalla questione sulla quale era stato richiesto il suo intervento, in tema di necessario bilanciamento tra le esigenze investigative e la non ingerenza nelle garanzie costituzionali dei parlamentari. Nella sostanza, è come se la qualità di membro del consesso parlamentare costituisse un peculiare criterio di riduzione dei poteri degli inquirenti, tale che l’autorità giudiziaria, prima di ipotizzare l’impiego di questo ‘invadente’ mezzo di ricerca della prova, dovrebbe appurare la “*sperimentata insufficienza*” o “*la sostanziale impraticabilità di soluzioni alternative rispetto a tale atto acquisitivo*”. Si assiste ad un’elefantiasi delle garanzie prospettate dai Costituenti nel 1948, laddove nell’affermare che “*analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza*” certo non intendevano attribuire al parlamentare una tutela della riservatezza tanto rafforzata da poter consentire alla Camera chiamata ad autorizzare di inferire persino sull’‘adeguatezza’ della richiesta giudiziale<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> V. Grevi, *Tabulati*, cit., p. 2966 e ss.

<sup>12</sup> Nel caso *de quo* la richiesta non verteva sulle intercettazioni telefoniche ma piuttosto sull’acquisizione dei tabulati telefonici, che, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 140/2003, rientrano negli atti che necessitano di autorizzazione, ma che, secondo dottrina maggioritaria “*non rientrano tra gli atti compresi nell’elenco dell’art. 68 commi 2 e 3 Cost.; né vi possono essere fatti rientrare per via analogica (ad esempio con riferimento alle “intercettazioni” di conversazioni o comunicazioni), e nemmeno attraverso una artificiosa forzatura del dato testuale (ad esempio con riferimento al “sequestro di corrispondenza”)*”. Al contrario si applicherebbe al caso di specie la garanzia costituzionale ‘universale’ dell’art. 15 cost., che, prescindendo dallo *status* di parlamentare, tutela il diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione per tutti i cittadini. Cfr. V. Grevi, *Tabulati*, cit., p. 2966 e ss.

#### 4. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 113 E 114/2010

Non mancano recentissime pronunce sul vivo della questione, ed in particolare sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non autorizzate di parlamentari, quando questi siano stati registrati ‘casualmente’, in quanto indiretti destinatari del mezzo istruttorio. Il referente normativo è enucleato nell’art. 6 della l. n. 140 del 2003, che impone l’autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni, benché si versi in procedimenti in cui imputati sono terzi *extranei*. Prima della pronuncia della Corte Costituzionale del 2007<sup>13</sup>, in mancanza del *placet* della Camera di appartenenza, la presenza nella conversazione di un parlamentare quale interlocutore ‘accidentale’ paradossalmente rendeva inutilizzabile il mezzo istruttorio, indipendentemente dalla sua valenza probatoria<sup>14</sup>.

La questione verte essenzialmente sul *distinguo* tra intercettazioni dirette (ed indirette) e casuali: l’art. 4 della citata legge, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera per l’esecuzione delle intercettazioni nei confronti di membri del Parlamento, si applica alle prime, e cioè “*tanto alle intercettazioni effettuate su utenze o in luoghi*

---

<sup>13</sup> La Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 19.11.2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6 della l. n. 140/2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercettazioni “casuali” di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento dovesse essere immediatamente distrutta e fosse comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare.

<sup>14</sup> La Consulta del 2007 ha affermato che “*dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell’art. 68 Cost., che – per l’ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze – finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquuto con il parlamentare*”. La Corte Costituzionale si è pronunciata “*nei limiti del petitum del giudice rimettente: ossia, unicamente per quanto attiene alla prevista inutilizzabilità erga omnes e alle radicali conseguenze del rifiuto di autorizzazione della Camera (distruzione del materiale, con perdita irrimediabile dei dati probatori da esso offerti, anche quando vengano in rilievo posizioni di terzi); non, invece, per quanto attiene al profilo – che resta impregiudicato – della disciplina circa l’utilizzabilità o meno delle intercettazioni casuali nei confronti dello stesso parlamentare intercettato*”. Sul secondo profilo è stata chiamata a pronunciarsi successivamente con le sentenze n. 113 e 114/2010.

*riferibili ad un parlamentare, quanto a quelle che, pur operate su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, mirano comunque a captare le comunicazioni del soggetto politico. Di contro, come si desume dalla clausola di riserva iniziale (“fuori delle ipotesi previste dall’art. 4”), l’art. 6, nel prevedere un’autorizzazione successiva per l’utilizzazione delle intercettazioni, ha di mira le intercettazioni “casuali” o “fortuite”: ossia le captazioni avvenute occasionalmente nel corso di intercettazioni che hanno come destinataria una terza persona”<sup>15</sup>.*

La *ratio* della differente disciplina di autorizzazione si rinviene proprio nell’art. 68 Cost., che ha a cuore “l’esigenza di “porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull’esercizio del suo mandato rappresentativo”, scongiurando cioè il cd. *fumus persecutionis*. Il *limen* tra intercettazioni “casuali” e “indirette” diventa particolarmente labile quando “nel corso dell’attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest’ultimo”, potendo intervenire nell’autorità giudiziaria un mutamento di obiettivi “nel senso che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni “casualità” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (e, con ciò, “indirette”), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell’art. 4”.

---

<sup>15</sup> Corte Cost., sent. n. 113 del 22.03.2010.

L'accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto si desume da una congerie di elementi, quali il modesto dato quantitativo dei colloqui intercorsi con parlamentari rispetto alla massa delle intercettazioni, l'irregolarità temporale degli stessi, per lo più concentrati in brevi intervalli, la natura dei rapporti intrattenuti dagli indagati con i parlamentari, da inquadrare nella categoria delle conoscenze personali senza abitudine e consuetudine di frequentazione<sup>16</sup>.

## 5. UNA QUESTIONE IRRISOLTA.

La *vexata quaestio* riguardante la necessità di ottenere l'autorizzazione della Camera di appartenenza e l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che siano state disposte in elusione o anche coerentemente col dettato costituzionale si ravvisa, ad opinione di chi scrive, nelle parole della Consulta, laddove afferma che *“il rappresentante del popolo dovrebbe ritenersi semmai maggiormente esposto a limitazioni della propria sfera privata, per consentire un più penetrante controllo da parte dell'opinione pubblica. Ma anche a non voler aderire a tale tesi, la protezione della riservatezza dell'uomo politico non potrebbe comunque eccedere quella degli altri consociati, posto che, per un verso – secondo quanto affermato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 17 luglio 2003, nella causa Craxi contro Italia) – l'uomo politico ha i medesimi diritti connessi alla privacy di ogni altro soggetto, quanto ai fatti estranei all'esercizio delle sue funzioni; e, per altro verso – come rimarcato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 390 del 2007 – il fenomeno patologico della diffusione sulla stampa del*

---

<sup>16</sup> Cass. Pen., sent. n. 34244 del 09.09.2010; nello stesso senso Corte Cost., sent. n. 114 del 22.03.2010.

*contenuto delle intercettazioni incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini”<sup>17</sup>.*

Certamente si può discutere sull’esegesi della disciplina, sull’*animus* garantista dei Costituenti e sulla (in)opportunità di rivisitazione della Carta Costituzionale, ma forse la chiave di volta della questione prescinde dal dato strettamente normativo, o va da questo svincolato almeno in parte, per far sì che la Costituzione non sia lettera morta, ma espressione del diritto positivo nell’accezione a questo attribuita da Santi Romano<sup>18</sup>. Occorre cioè guardare al dato fattuale, e, ‘dissacrando’ il mito dell’“immunità parlamentare”, prendere atto di una verità che si è persa di vista, ossia del fatto che coloro che rappresentano il popolo in Parlamento sono chiamati a rispondere dei fatti estranei all’esercizio delle loro funzioni come il *quisque de populo*, e che in nessuna figura più del parlamentare si esprime la necessità di un congruo bilanciamento tra le due esigenze primarie dell’uomo in quanto tale: il focolare domestico del proprio Io e l’*ἀγορά* della *πόλις* moderna.

---

<sup>17</sup> Corte Cost., sent. n. 113 del 22.03.2010.

<sup>18</sup> “Diritto è soltanto quello che ha avuto la forza di divenire e di imporsi come diritto positivo”: S. ROMANO, *Ordinamento Giuridico*, Sansoni, Firenze, 1946; cfr. V. FROSINI, voce *Diritto Positivo*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 655; A. OCCHIPINTI, *Tutela della vita e dignità umana*, Utet, Torino, 2008, p. 3.